



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERA N. 95

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. RIDETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019 PER ADEGUAMENTO AL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 919, DELLA L. 30 DICEMBRE 2018 N. 145

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di Febbraio, alle ore 08:45, in Pavia , nella sala delle adunanze di Palazzo Mezzabarba, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Massimo Depaoli per deliberare sull'oggetto indicato

Sono presenti i Signori :

Nome	Funzione	Presenza
DEPAOLI MASSIMO	Sindaco	Presente
GREGORINI ANGELA BARBARA	Vice Sindaco - Assessore	Presente
CASTAGNA FABIO	Assessore	Presente
CRISTIANI ILARIA	Assessore	Assente
GALAZZO GIACOMO	Assessore	Presente
GUALANDI ANGELO ROBERTO	Assessore	Presente
MOGGI ALICE	Assessore	Presente
RUFFINAZZI GIULIANO	Assessore	Presente
MAGNI GIOVANNI	Assessore	Presente

Partecipa ed assiste alla seduta il Segretario Generale Carmelo Fontana

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ammette ad assistere il “*capo di gabinetto*”, Fabio Fimiani e pone in trattazione l'oggetto su indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell'Assessore Fabio Castagna;

VISTI:

- il D.Lgs. 507/93, capo I, artt. da 1 a 37, recante la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 07 luglio 1994 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 26 marzo 2007, n. 33 del 04 settembre 2014 e n. 8 del 27 febbraio 2018;
- la legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come modificata dalla Legge 23 dicembre 1999 n. 488, con cui è stato stabilito che le tariffe e i diritti in oggetto "possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1^A gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1^A gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2001 che ha rideterminato la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/93;
- l'art. 1, c. 739, della Legge 208/2015, con il quale si interpreta l'abrogazione dell'art. 11, c. 10, della suddetta Legge 449/97, ad opera del D.L. 83/2012, stabilendo che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si fossero già avvalsi della facoltà di cui al citato art. 11, c. 10, prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice;

Atteso che il Comune di Pavia appartiene, ai fini della tariffe da applicare, alla classe III così come risulta dalla classificazione di cui all'art. 2 del richiamato D. Lgs 507/93;

Dato atto che il Comune di Pavia, con delibere di Consiglio comunale n. 17 del 26/02/1998, n. 33 del 06/02/2002 e di Giunta Comunale n. 294 del 19/11/2003, ha disposto aumenti tariffari ai sensi dell'art. 11, c. 10, della suddetta Legge 449/97;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 ("*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L.), che attribuisce alla Giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco;

RICHIAMATE le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni vigenti di cui al Capo I del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, come da ultimo modificate con delibere di Giunta Comunale n. 27 del 22/01/2018 come modificata con G.C. n. 67 del 08/02/2018;

RILEVATO che la Corte Costituzionale con sentenza n. 15/2018 ha dichiarato la legittimità costituzionale del comma 739 della L. 208/2015, mantenendo salvi fino al 26.6.2012 data di entrata in vigore del D.L. 83/2012 gli aumenti tariffari nel frattempo deliberati o tacitamente rinnovati;

VISTO l'art. 1, comma 919, della L. 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio) il quale prevede che: "A decorrere dal 2019 le tariffe e i diritti di cui al capo 1° del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50% per le superficie superiori al mq. e le

frazioni di esso si arrotondano al mq.”

Considerato da ultimo che in data 04/02/2019 sono state rese note le risposte fornite dal Dipartimento delle Finanze ai quesiti formulati a Telefisco 2019, circa i dubbi interpretativi emersi dopo l'entrata in vigore della legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018), per cui viene chiarito che

- gli aumenti tariffari, introdotti a partire dal 1° gennaio 2019, sono senz'altro applicabili anche al diritto sulle pubbliche affissioni;
- per le fattispecie pubblicitarie per le quali non è previsto il riferimento al limite dimensionale del metro quadrato, invece, non si può applicare la maggiorazione introdotta dalla legge di bilancio per il 2019, in virtù del chiaro riferimento alle “superfici superiori al metro quadrato”; pertanto non è possibile mantenere gli aumenti già disposti per le fattispecie previste all'art. 15 del D. Lgs. n. 507 del 1993 relativo alla pubblicità varia, cioè alla pubblicità effettuata:
 - da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini e per quella eseguita con palloni frenati e simili l'imposta si calcola “per ogni giorno o frazione”;
 - mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, l'imposta è dovuta “per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito”;
 - a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 il quale stabilisce che “a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.”;

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno in data 25 gennaio 2019 pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019 con il quale si è prorogato al 31 marzo 2019 per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2018 sono stati approvati il Bilancio di previsione 2019-2021 e il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 10/1/2019 è stato approvato il Piano esecutivo di

gestione 2019 - parte 1 - peg finanziario;

Viste le risoluzioni del Ministero dell'Economia e Finanze n. 1/DF/2011 in data 2 maggio 2011 e n. 1/Df/2017 in data 29/05/2017 secondo le quale è possibile modificare le tariffe e le aliquote dei tributi dopo l'approvazione del bilancio, ma sempre prima della scadenza del termine previsto dalle norme statali, adottando una variazione al bilancio già approvato conseguente alla maggiore o minore entrata derivante dall'applicazione delle nuove tariffe;

Ritenuto pertanto di rettificare le tariffe già vigenti nel 2018 e confermate in sede di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, riportandole al livello di base previsto al capo 1° del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e dal DPCM 16 febbraio 2001 nei seguenti casi:

- pubblicità con superfici inferiore al metro quadrato;
- fattispecie pubblicitarie per le quali non è previsto il riferimento al limite dimensionale del metro quadrato

mantenendo per le tipologie di pubblicità non ricadenti nelle due casistiche appena definite al livello già deliberato con il bilancio di previsione 2019/2021, dando atto comunque che gli aumenti confermati rientrano nel limite del 50% previsto dall'art. 1, comma 919, della L. 30 dicembre 2018 n. 145;

Rilevato che nel Bilancio di previsione 2019-2021 sono state iscritte previsioni di entrata per € 680.000,00 per l'imposta di pubblicità ed € 150.000,00 per i diritti di pubbliche affissioni;

Considerato che è stato chiesto ad ICA Tributi s.r.l., concessionario per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), dei diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), compresa la materiale affissione dei manifesti, e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), di stimare il gettito presunto, considerando la strutturazione tariffaria definita al punto precedente; in data 07/02/2018 è stato chiesto di rivedere le stime e le tariffe presentate sulla base delle indicazioni del MEF;

Dato atto che le stime predisposte da ICA Tributi s.r.l. consentono di non variare gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2019-2021 approvato con C.C. n. 63/2018, in quanto il gettito previsto con le nuove tariffe consente comunque di realizzare le previsioni del bilancio 2019/2021;

Visti:

- l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e s.m.i. Cap I;
- la L. 208/2015;
- l'art. 1 commi 37 e 38 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento delle entrate;

Dato atto dell'attestazione della regolarità e correttezza dell'istruttoria nonché della coerenza tra gli esiti della stessa ed il presente provvedimento, resa dal competente funzionario redigente;

Acquisito il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 da parte del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Contratti in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con palese votazione espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
 - di modificare per l'anno 2019 le tariffe per imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni per adeguamento al disposto di cui all'art.1, comma 919, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 così come evidenziate nell'allegato prospetto di confronto (allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - di confermare le maggiorazioni già deliberate per le fattispecie imponibili riferite a superfici superiori al mq.
 - Di dare atto che le tariffe applicabili dal 1 gennaio 2019 sono quelle contenute nell'allegato 2) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare mandato al Servizio Tributi perché invii la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, nei termini di legge.
3. Di provvedere alla pubblicazione del prospetto aggiornato sul sito comunale nelle pagine dedicate all'imposta all'interno del Servizio Tributi;
4. di incaricare la responsabile del Servizio Gestione Entrate della:
 - trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata.
 -

Successivamente con palese votazione espressa nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Massimo Depaoli

Segretario Generale
Carmelo Fontana